



SENATO ACCADEMICO	12 dicembre 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19 dicembre 2018
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 3/2019 Prot. n. 295 - 3 gennaio 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione Musei e Archivio Storico</u>
ENTRATA IN VIGORE	18 gennaio 2019

Regolamento del Sistema museale di Ateneo (SMA) dell'Università degli Studi di Ferrara

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Compiti e Attività del Sistema museale di Ateneo.....	2
Articolo 3 - Strutture	2
Articolo 4 - Organi di governo.....	2
Articolo 5 - Presidente	2
Articolo 6 - Consiglio di gestione.....	3
Articolo 7 - Convocazioni del Consiglio di gestione	4
Articolo 8 - Deliberazioni e verbali del Consiglio di Gestione	4
Articolo 9 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di gestione.....	5
Articolo 10 - Risorse finanziarie	5
Articolo 11 - Gestione patrimoniale.....	5
Articolo 12 - Personale.....	6
Articolo 13 - Modifiche al regolamento.....	6
Articolo 14 - Entrata in vigore	6
ALLEGATO A) - Strutture del Sistema Museale di Ateneo	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Sistema Museale di Ateneo (SMA), ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 2 - Compiti e Attività del Sistema museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) deve assolvere ai seguenti compiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo:
 - a) raccolta, tutela, salvaguardia, classificazione, conservazione, valorizzazione ed esposizione al pubblico, nonché studio dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di proprietà dell'Ateneo;
 - b) agevolazione e promozione della valenza didattica e di ricerca, nonché della diffusione a vantaggio della società del patrimonio culturale, artistico, storico, scientifico e museale;
 - c) collaborazione con gli enti e le istituzioni locali nazionali e internazionali in materia.
2. Le attività del Sistema Museale di Ateneo sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano strategico di Ateneo.

Articolo 3 - Strutture

1. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle strutture indicate nell'Allegato A del presente Regolamento che potrà essere aggiornato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in relazione all'individuazione e/o istituzione di ulteriori musei/collezioni e/o di modifiche di quelli esistenti comprendenti l'individuazione degli spazi e dei relativi beni del patrimonio culturale.

Articolo 4 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Sistema Museale di Ateneo:
 - Il/la Presidente;
 - il Consiglio di gestione.

Articolo 5 - Presidente

1. Il/la Presidente del Sistema Museale di Ateneo è nominato/a dal Rettore con proprio decreto tra il personale docente e ricercatore facente parte del Consiglio di Gestione, rimane in carica tre anni accademici rinnovabili.
2. Il/la Presidente esercita le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza istituzionale del Sistema Museale di Ateneo nei rapporti con esterni e con i terzi;
- presiede le riunioni del Consiglio di gestione;
- è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di gestione;
- ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività;
- sovrintende alla gestione dei fondi assegnati per lo sviluppo del Sistema Museale di Ateneo;
- nomina tra i componenti del Consiglio un/una Vicepresidente, per la sostituzione in caso di temporanea assenza o impedimento.

Articolo 6 - Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione è l'organo di governo e di programmazione del Sistema Museale di Ateneo.
2. Il Consiglio di gestione è così costituito:
 - da un minimo di quattro ad un massimo di otto componenti designati dal Senato Accademico tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo sulla base di competenze specifiche in ambito museografico in rapporto alle strutture definite nell'Allegato A del presente regolamento; la designazione avviene attraverso la presentazione di candidature al Senato Accademico;
 - dal/dalla Responsabile della Ripartizione di riferimento, che svolge anche la funzione di segretario/a verbalizzante;
 - da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al Sistema Museale di Ateneo su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di gestione.
3. Il Consiglio di gestione è nominato con Decreto Rettorale, rimane in carica per tre anni accademici rinnovabili.
4. Il Consiglio di gestione può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti anche non universitari per lo svolgimento delle proprie attività. Questi ultimi, se presenti nelle sedute, non hanno diritto di voto.
5. Il Consiglio di gestione svolge i seguenti compiti:
 - a) gestisce la politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
 - b) gestisce i fondi assegnati dall'Ateneo per lo sviluppo del Sistema Museale di Ateneo;

- c) promuove e/o cura lavori di restauro, ripristino conservativo, allestimento museale, schedatura, inventario e archiviazione secondo criteri funzionali dei beni museali e archivistici;
- d) promuove ricerche scientifiche nei settori della tassonomia, museografia, museologia generale e scientifica, didattica delle scienze, archivistica, diplomatica e della storia dell'università;
- e) cura una corretta esposizione dei reperti ad uso della didattica universitaria, ma anche di un'utenza più vasta con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- f) promuove rapporti di collaborazione scientifica con ricercatori ed enti museali e scientifici italiani e stranieri e con le soprintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali;
- g) propone indirizzi generali per l'organizzazione del Sistema Museale di Ateneo.

Articolo 7 - Convocazioni del Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno.
2. Il/la Presidente del Consiglio di Gestione convoca il Consiglio in via straordinaria quando almeno 2/3 dei propri componenti effettivi ne facciano motivata richiesta scritta anche in via telematica. L'avviso è trasmesso ai componenti del Consiglio di gestione per iscritto o in modalità telematica almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza, salvi eccezionali e comprovati casi di urgenza.
3. Per la partecipazione dei componenti alle adunanze non è previsto alcun compenso.
4. Il Consiglio di Gestione può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del/la Presidente o dei componenti, di soggetti esterni senza diritto di voto.

Articolo 8 - Deliberazioni e verbali del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione può validamente deliberare quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Gli interventi e le dichiarazioni di voto saranno riportati a verbale in forma sintetica, a meno che l'interessato non ne chieda anticipatamente la verbalizzazione integrale.
5. Le delibere assunte dal Consiglio di gestione sono immediatamente esecutive.

6. Il verbale è, di norma, approvato nella seduta immediatamente successiva. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale. Le rettifiche al verbale non possono in alcun modo modificare le determinazioni adottate. Ciascun componente può chiedere la rettifica solo del proprio intervento. Per particolari esigenze, il verbale, o parte di esso, può essere approvato seduta stante.
7. Il verbale è firmato digitalmente o sottoscritto in ogni suo foglio dal/la Presidente e dal/la Segretario e repertoriato.

Articolo 9 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di gestione

1. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Gestione devono essere presentate per iscritto, anche in via telematica, al/la Presidente del Consiglio di gestione, che ne dà comunicazione al Rettore per consentirne la sostituzione.
2. Il Consiglio di gestione ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Rettore.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. Il Sistema Museale di Ateneo dispone dei seguenti fondi:
 - fondi finalizzati al recupero, al restauro, alla musealizzazione ed in generale alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
 - fondi per il funzionamento dei servizi delle strutture del Sistema Museale di Ateneo assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
 - fondi per lo sviluppo dell'informatizzazione;
 - fondi derivanti da prestazioni conto terzi;
 - contributi di enti o privati versati a titolo di liberalità.

Articolo 11 - Gestione patrimoniale

1. Tutti i beni culturali ospitati presso le Strutture di cui all'Allegato A del presente Regolamento vengono dati in consegna al Sistema Museale di Ateneo.
2. La funzione di consegnatario dei beni culturali viene assegnata in base al Regolamento di Ateneo per l'inventario dei beni.

Articolo 12 - Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Sistema Museale di Ateneo si avvale di personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Ateneo.

Articolo 13 - Modifiche al regolamento

1. Modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su proposta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di gestione.
2. Le proposte di modifica sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sull'Albo ufficiale d'Ateneo.

ALLEGATO A) - Strutture del Sistema Museale di Ateneo

1. Archivio e Biblioteca storica ubicati presso il CUBO
2. Polo museale ubicato a palazzo Turchi Di Bagno
3. Museo Anatomico G. Tumiatì ubicato presso i Vecchi Istituti Biologici
4. Orto Botanico ed Erbario ubicati a palazzo Turchi Di Bagno
5. Collezioni scientifiche di interesse storico ubicate nei Dipartimenti
6. Quadri e Arredi di interesse storico di proprietà dell'Ateneo.